

TI_GERICHTE 35.2023.47 vom 11. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2023.47

FR: TI_GERICHTE 35.2023.47 du 11 septembre 2023

IT: TI_GERICHTE 35.2023.47 del 11 settembre 2023

Regeste

Riconosciuta competenza ratione loci del TCA, trattandosi di un ricorso interposto da uno dei due ass. LAINF dell'assicurata (domiciliata in TI). Ammesso intervento di un inf. di tragitto, da qualificare quale inf. non professionale (vista esistenza di una copertura obbligh. per inf. non prof.)

Erwägungen

E. 27

maggio 2022) poiché, come dichiarato dall'CO 1 in una comunicazione dell'8 giugno 2020 al TCA, l'incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell'intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall'avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1). 2.2. In concreto, è litigiosa la questione di sapere se l'CO 1 era legittimato a negare la propria copertura assicurativa a proposito dell'infortunio occorso a PI 1 il 4 marzo 2022, oppure no. Questa Corte è però innanzitutto tenuta a pronunciarsi sull'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'assicuratore convenuto in sede di risposta di causa. 2.3. Secondo l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. L'art. 57 LPGA recita che ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali. Giusta l'art. 58 cpv. 1 LPGA, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso. Il capoverso 2 di questa disposizione prevede che se l'assicurato o il terzo è domiciliato all'estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell'ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l'organo d'esecuzione (in tema di competenza territoriale del TCA, cfr., fra le più recenti, STF 8C_652/2021 del 26 gennaio 2022; 9C_456/2021 del 22 dicembre 2021; 8C_315/2021 del 2 novembre 2021; 8C_307/2021 del 25 agosto 2021; 8C_808/2018 dell'8 agosto 201; 9C_441/2018 del 10 aprile 2019). 2.4. Nel caso di specie, l'amministrazione resistente mette in dubbio la competenza territoriale di questa Corte anche se l'assicurata ha il proprio domicilio nel Cantone Ticino, "... in quanto la procedura è diretta contro l'CO 1 che ha la sua sede principale a Lucerna." (doc. III, p. 2). Da parte sua, l'RI 1 contesta la posizione dell'CO 1, rilevando che, in concreto, è applicabile "... l'art. 58 cpv. 1 LPGA che sancisce la competenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurata (o il terzo) è domiciliata al momento in cui viene presentato il ricorso. Il luogo di domicilio di un terzo entra tuttavia in considerazione solo se non vi è una persona assicurata direttamente coinvolta (cfr. DTF 139 V 170 consid. 5.3 p. 175 s. e DTF 143 V 363 consid. 3). Nel caso

concreto una persona assicurata e direttamente coinvolta e toccata dalla decisione c'è e si tratta della signora PI 1, che al momento dell'introduzione del ricorso era appunto domiciliata a _____. Da qui il foro dell'assicurata secondo l'art. 58 cpv. 1 LPGGA e dunque la competenza di codesto Tribunale. A questo foro rinvia anche la decisione impugnata." (doc. VI). Il TCA ritiene di non poter accogliere l'eccezione sollevata dall'istituto assicuratore convenuto. In effetti, secondo la dottrina e la giurisprudenza, il domicilio della persona assicurata ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LPGGA è determinante anche nel caso in cui a interporre ricorso non è quest'ultima ma un assicuratore da solo (cfr. H.-U. Stauffer/B. Cardinaux (ed.), *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG*, 2021, n. 2 ad art. 58 e riferimenti giurisprudenziali ivi menzionati; U. Kieser, *ATSG Kommentar*, 4a ed., n. 27 ad art. 58; *SBVR Soziale Sicherheit – Kieser*, p. 344 n. 283). Nella presente fattispecie, non è contestato che al momento in cui è stato inoltrato il ricorso in esame (5 giugno 2023), PI 1 aveva il proprio domicilio nel Cantone Ticino (dalla banca dati Movimento della popolazione [MOVPOP] risulta che ella ha trasferito il proprio domicilio nel Cantone il 1° agosto 2022), ragione per la quale è senz'altro data la competenza ratione loci di questo Tribunale.

2.5. Sempre in ordine, con la risposta di causa, l'assicuratore convenuto ha chiesto che venga verificata la tempestività dell'impugnativa presentata dall'RI 1, considerato che il relativo termine è scaduto (al più presto) il 5 giugno 2023 e che il ricorso è sì datato 5 giugno 2023 ma è pervenuto al Tribunale soltanto il 7 giugno 2023 (cfr. doc. III, p. 2). A tal proposito, va constatato che dalla busta d'invio si evince che il ricorso è stato consegnato all'Ufficio postale di _____ alle 17:50 del 5 giugno 2023. L'impugnativa deve quindi essere considerata tempestiva. Stante tutto quanto precede, questa Corte può dunque entrare nel merito della vertenza.

2.6. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali L'art. 7 cpv. 1 LAINF definisce gli infortuni professionali come quelli di cui è vittima l'assicurato nell'eseguire lavori per ordine del datore di lavoro e nell'interesse di quest'ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente la sua attività professionale (lett. b). La nozione d'infortunio professionale di cui all'art. 7 cpv. 1 LAINF è precisata all'art. 12 OAINF. Secondo quest'ultima disposizione, sono segnatamente infortuni professionali anche quelli accaduti durante viaggi d'affari o di servizio, dal momento in cui l'assicurato lascia la sua abitazione fino a quando vi fa ritorno, salvo se l'infortunio sia occorso durante il tempo libero (lett. a), durante escursioni aziendali organizzate o finanziate dal datore di lavoro (lett. b), durante la frequenza di scuole o corsi previsti legalmente o contrattualmente oppure autorizzati dal datore di lavoro, salvo l'infortunio sia occorso durante il tempo libero (lett. c) o durante il trasporto con mezzi dell'azienda, organizzato e finanziato dal datore di lavoro sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa (lett. d). Gli infortuni non professionali vengono definiti in maniera negativa. In effetti, giusta l'art. 8 cpv. 1 LAINF, gli infortuni non professionali sono quelli che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. I cosiddetti infortuni di tragitto, ossia quelli che accadono sul percorso che l'assicurato deve seguire per recarsi al lavoro o viceversa, sono considerati non professionali. Un'eccezione a tale regola riguarda coloro che lavorano alle dipendenze di un datore di lavoro meno di 8 ore alla settimana. In questo caso, gli infortuni occorsi sul tragitto tra il loro domicilio e il luogo di lavoro e viceversa, sono reputati infortuni professionali (cfr. art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l'art. 13 cpv. 2 OAINF). L'esistenza di un infortunio professionale presuppone una stretta connessione

tra lavoro e tragitto effettuato. Tale rapporto non viene meno a causa di una sosta o di un indugio di un'ora, qualunque ne siano i motivi. Qualora esistano dei motivi qualificati, la relazione non viene meno neppure nel caso in cui tale durata venga oltrepassata (cfr. DTF 116 V 353). Per quanto qui d'interesse, va ancora segnalato che l'art. 130 OAINF, nella versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (in precedenza, era in vigore l'art. 6 OAID che aveva il medesimo tenore), prevede, al suo capoverso 1, che se l'assicurato è un lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio secondo l'articolo 24 LADI, in caso di infortuni professionali spetta all'assicuratore dell'azienda interessata versare l'indennità. Il capoverso 2 della disposizione d'ordinanza appena citata recita invece che se in caso di guadagno intermedio interviene l'assicurazione contro gli infortuni non professionali (nella versione tedesca: "Sofern der Zwischenverdienst die Versicherung gegen Nichtberufsunfälle begründet (...)", in quella francese: "Si le gain intermédiaire fonde l'assurance contre les accidents non professionnels (...)"), l'assicuratore dell'azienda interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o avrebbe percepito il guadagno intermedio. L'articolo 99 capoverso 2 non è applicabile.

2.7. Nella presente fattispecie, dalle carte processuali emerge che al momento in cui è accaduto l'infortunio in discussione, PI 1 percepiva le indennità di disoccupazione e, perciò, era obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni non professionali presso l'CO 1. Nel contempo, ella conseguiva un guadagno intermedio lavorando alle dipendenze di uno _____ di _____ e, perciò, era assicurata contro gli infortuni presso l'RI 1. Siccome il suo pensum settimanale era inferiore alle 8 ore (per la precisione era di 6 ore e 30 minuti), erano coperti unicamente gli infortuni professionali in virtù dell'art. 13 cpv. 1 LAINF e contrario. Fatte queste premesse, il TCA rileva che, secondo l'CO 1, l'assicurata sarebbe rimasta vittima di un infortunio professionale ex art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, posto che l'evento è accaduto sul posto di lavoro, rispettivamente immediatamente dopo il lavoro, dove anche il nesso fattuale tra la presenza sul luogo di lavoro e l'attività professionale deve essere riconosciuto. Tuttavia, sempre secondo l'istituto convenuto, anche qualora i presupposti di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF non fossero adempiuti, si tratterebbe comunque di un infortunio professionale. In effetti, dato che presso lo studio dentistico PI 1 lavora meno di 8 ore/settimana, giusta l'art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l'art. 13 OAINF, anche un infortunio di tragitto vale quale infortunio professionale. In queste condizioni, un obbligo a prestazioni a carico dell'CO 1 sarebbe da escludere alla luce del disposto di cui all'art. 130 cpv. 1 OAINF (cfr. doc. 53, p. 4 s.). Secondo l'RI 1, invece, l'infortunio occorso a PI 1 andrebbe certamente qualificato quale infortunio non professionale. Da una parte, esso è accaduto fuori dai locali dello studio dentistico, nei posteggi pubblici adiacenti l'immobile. Dall'altra, richiamata la succitata STF 8C_1029/2010, la norma d'eccezione di cui all'art. 7 cpv. 2 LAINF si applica soltanto a coloro che non godono di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali, ciò che non è il caso di PI 1, la quale, beneficiaria d'indennità di disoccupazione, gode di una copertura anche per gli infortuni non professionali presso l'CO 1 (cfr. doc. I, p. 8 s.).

In merito alla giurisprudenza federale richiamata dall'RI 1, l'CO 1 ne contesta l'applicabilità al caso di specie, essenzialmente per il motivo che - diversamente da quella fattispecie, in cui la persona assicurata aveva più datori di lavoro e almeno presso uno di essi raggiungeva le 8 ore settimanali - la cassa disoccupazione non può essere considerata un datore di lavoro presso il quale PI 1 avrebbe lavorato per almeno 8 ore la settimana (doc. 53, p. 4).

2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può in primo luogo seguire l'amministrazione convenuta nella misura

in cui pretende che l'evento traumatico occorso all'assicurata andrebbe qualificato di professionale (già) ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF (cfr. doc. 53, p. 4). Secondo la dottrina, la copertura dell'assicurazione contro gli infortuni professionali inizia con l'arrivo sul luogo di lavoro e perdura fino a che la persona assicurata lascia il luogo di lavoro, una volta terminato il lavoro (Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n. 21). In base alla raccomandazione n. 1/2000 della Commissione ad hoc danni LAINF del 22 novembre 2000 [ultima revisione del 17 novembre 2021], il luogo di lavoro è delimitato dalla recinzione dell'area aziendale o, in assenza, dai confini dell'area di proprietà o locata. Strade e vie di accesso, che sono aperte anche al traffico pubblico, non fanno più parte del luogo di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia locato singoli locali in un grande immobile, il luogo di lavoro inizia e termina all'ingresso di quest'ultimo. Nel caso di specie, le parti concordano che l'evento traumatico del 4 marzo 2022 è accaduto dopo che PI 1 aveva terminato il lavoro presso lo studio dentistico, allorquando stava per salire sulla propria autovettura posteggiata nel parcheggio pubblico antistante l'immobile in cui è ubicato il datore di lavoro, per ritornare a casa. È dunque pacifico che il sinistro è capitato all'esterno del luogo di lavoro così definito dalla dottrina e dalla succitata raccomandazione (in questo senso, si veda pure KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n. 34, secondo cui un parcheggio non pubblico oppure un'autorimessa fanno ancora parte del luogo di lavoro), ad un momento in cui l'assicurata, terminato il lavoro, era in procinto di fare ritorno al proprio domicilio. Stante ciò, le condizioni di cui all'art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF non appaiono adempiute (un'applicazione della lett. a della medesima disposizione di legge, non potrebbe peraltro essere neppure ipotizzata). Del resto, non può nemmeno essere ignorato che la tesi secondo la quale alla presente fattispecie tornerebbe applicabile l'art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF, fatta valere con la decisione su opposizione impugnata, non è più stata riproposta in sede di risposta di causa (cfr. doc. III). In esito a quanto precede, così come pertinentemente rilevato dal patrocinatore dell'RI 1, il sinistro in discussione deve essere senz'altro qualificato quale infortunio di tragitto (in questo senso, cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, art. 7 LAINF, n. 64, secondo cui il tragitto da/per il lavoro inizia dalla soglia dell'abitazione privata e termina una volta raggiunto il luogo di lavoro (e viceversa). Esso è utilizzato per recarsi al lavoro e, al termine di quest'ultimo, per ritornare a casa), il quale è di regola reputato non professionale (cfr. Basler Kommentar – A. Nabold, art. 7 n. 35; SBVR Soziale Sicherheit – Frésard/Moser-Szeless, p. 914 n. 64). Il TCA deve però ancora valutare se in concreto è applicabile l'eccezione a questa regola prevista dall'art. 7 cpv. 2 LAINF, riguardante i lavoratori a tempo parziale occupati presso un datore di lavoro meno di 8 ore settimanali, nel qual caso l'infortunio occorso all'assicurata sarebbe da considerare professionale. Come già detto in precedenza, su questo aspetto i pareri delle parti divergono. Secondo l'RI 1, l'eccezione di cui all'art. 7 cpv. 2 LAINF non sarebbe applicabile, in quanto PI 1 godeva già di una copertura contro gli infortuni non professionali presso l'CO 1 in forza del combinato disposto degli articoli 1a cpv. 1 lett. b LAINF e 66 cpv. 3bis LAINF. Determinante ai fini della decisione circa l'applicabilità dell'art. 7 cpv. 2 LAINF, sarebbe l'esistenza di una copertura contro gli infortuni non professionali, piuttosto che quella di altri datori di lavoro (cfr. doc. I). Da parte sua, l'istituto assicuratore resistente fa valere che l'eccezione in questione sarebbe invece applicabile nel caso di specie, in quanto la cassa disoccupazione non può essere trattata alla stregua di un datore di lavoro per il quale l'assicurata lavorava almeno 8 ore la settimana (cfr. doc. 53, p. 4). In una sentenza 8C_1029/2010 del 20 aprile 2011, il Tribunale federale ha precisato che nel caso in cui una persona occupata a tempo parziale presso più datori di lavoro, che in base ad almeno un

rapporto di lavoro è assicurata anche contro gli infortuni non professionali, s'infornata nel tragitto per raggiungere un datore di lavoro presso il quale è coperta soltanto per gli infortuni professionali, si è in presenza di un infortunio non professionale ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAINF in relazione con l'art. 13 cpv. 2 OAINF. Stante ciò, il TF ha concluso che l'assicuratore presso il quale esisteva soltanto una copertura per gli infortuni professionali, non era tenuto a versare le proprie prestazioni. La giurisprudenza ha poi precisato che l'art. 7 cpv. 2 LAINF è volto a mitigare gli effetti che l'art. 8 cpv. 2 LAINF ha sulle persone occupate a tempo parziale con un pensum settimanale inferiore alle 8 ore e a includere gli infortuni di tragitto nella copertura assicurativa. Nell'art. 7 cpv. 2 LAINF trova espressione la piena copertura assicurativa degli infortuni di tragitto (anche) per gli occupati a tempo parziale voluta dal legislatore, attribuendo un evento accaduto sul tragitto da/per il lavoro agli infortuni professionali, a condizione che non sussista una copertura contro gli infortuni non professionali (cfr. DTF 139 V 148 consid. 7.1). Tutto ben ponderato, il TCA ritiene di poter fare propria la posizione dell'RI 1. In effetti, alla luce dello scopo perseguito dal legislatore federale con l'introduzione dell'art. 7 cpv. 2 LAINF, ovvero quello di garantire la copertura assicurativa degli infortuni di tragitto anche a coloro che, lavorando meno di 8 ore la settimana, non beneficiano della copertura contro gli infortuni non professionali (per motivi tecnici attinenti ai premi), l'esistenza come tale di una copertura contro gli infortuni non professionali presso un altro assicuratore basta per non applicare la norma d'eccezione di cui all'art. 7 cpv. 2 LAINF. Del resto, nella DTF 139 V 148 citata in precedenza - successiva alla pronuncia 8C_1029/2010 - la Corte federale ha ben sottolineato che la qualifica di un infortunio successo sul tragitto da/per il lavoro, dipende se esiste o meno una copertura assicurativa contro gli infortuni non professionali (" Die Qualifizierung eines Unfalls, der sich auf dem Weg zu oder von der Arbeit ereignet, ist demgemäss davon abhängig, ob eine Versicherungsdeckung für Nichtberufsunfälle besteht oder nicht. "). In questo contesto, occorre infine considerare che, nel caso in cui si volesse seguire la tesi dell'assicuratore convenuto, l'RI 1 si troverebbe a dover assumere un infortunio reputato di principio non professionale, per il quale non ha percepito alcun premio, quando è in vigore una copertura contro gli infortuni non professionali (presso l'CO 1) finanziata in maniera preponderante (nella misura dei due terzi) dai premi trattenuti sulle indennità di disoccupazione corrisposte ad PI 1 (e per un terzo dalla cassa disoccupazione - cfr. art. 22a cpv. 4 LADI). Nella concreta evenienza, beneficiaria d'indennità giornaliera di disoccupazione, al momento dell'infortunio in esame PI 1 era obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni non professionali presso l'CO 1. Stante ciò, l'art. 7 cpv. 2 LAINF non trova applicazione, in modo tale che l'infortunio di tragitto del 4 marzo 2022 va qualificato quale infortunio non professionale. In presenza di un infortunio non professionale, l'art. 130 cpv. 1 OAINF (disposizione che presuppone l'intervento di un infortunio professionale) non è applicabile alla presente fattispecie (parimenti inapplicabile è il cpv. 2 dell'art. 130 OAINF, in quanto, in casu, il guadagno intermedio non fonda l'assicurazione contro gli infortuni non professionali). In conclusione, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l'CO 1 ha negato la propria copertura assicurativa all'infortunio occorso a PI 1, deve essere annullata. L'istituto assicuratore convenuto è quindi tenuto ad assumere l'infortunio in questione e a corrispondere all'assicurata le relative prestazioni legali. 2.9. Con la propria impugnativa, il rappresentante dell'RI 1 ha postulato l'assegnazione di un'indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 10). Secondo la dottrina, l'art. 61 lett. g LPGA, ai sensi del quale il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni, è da interpretare in conformità all'art. 68

cpv. 3 LTF. Quest'ultima disposizione recita che alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Ora, secondo la giurisprudenza federale, gli assicuratori sociali fanno parte degli organi incaricati di compiti di diritto pubblico (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, n. 219 ad art. 61). Stante ciò, all'RI 1, assicuratore sociale, non vengono assegnate ripetibili. 2.10. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.